



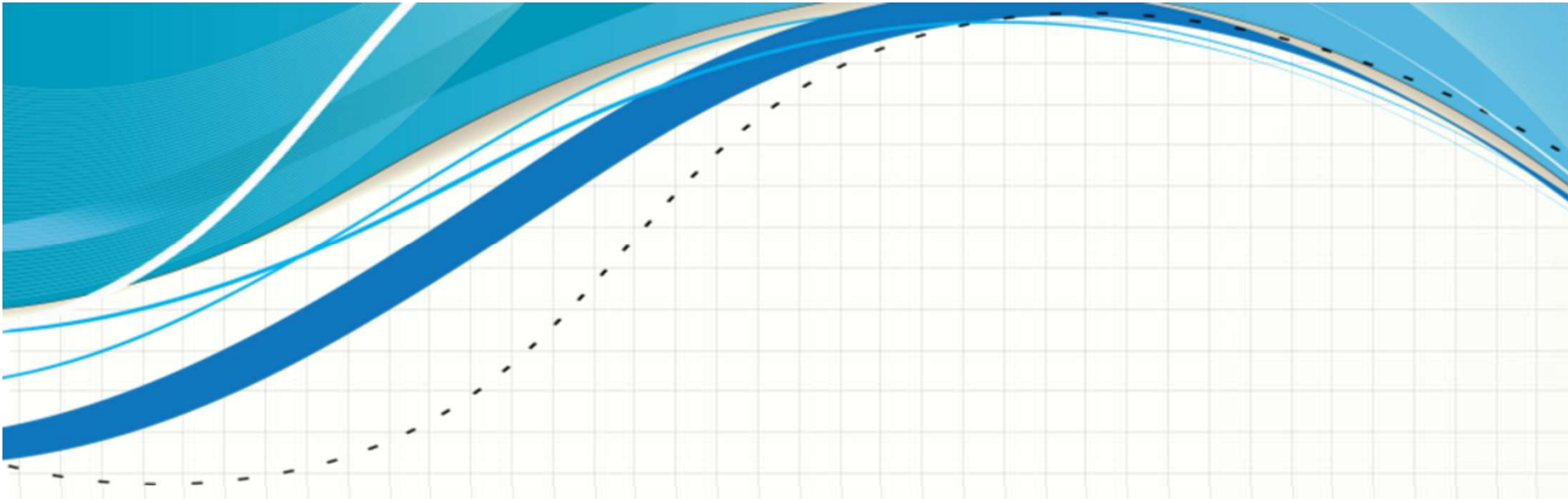
ACMT – Associazione per la Cura dei Malati in Trattamento Palliativo
IL VALORE DEL VOLONTARIATO
Lecco, 18 aprile 2026

L'EVOLUZIONE DEL VOLONTARIATO E DELLA SUSSIDIARIETÀ

Avv. Alberto V. Fedeli



Studio Legale Fedeli, Macchi & Partners
Fondato dall'avv. Bassano Baroni



LE RADICI COSTITUZIONALI DEL VOLONTARIATO E DELLA SUSSIDIARIETÀ L'EVOLUZIONE NORMATIVA

AVV. ALBERTO V. FEDELI

Le radici del volontariato

Il volontariato è fenomeno antico se lo intendiamo come impegno solidaristico e di realizzazione di opere, iniziative di carità e mutualistiche, mettendo a disposizione propri beni e il proprio tempo

A fine 800 e nella prima anni del secolo scorso nella società liberale, ben lontana dall'aprirsi allo stato sociale, si presenta nella tradizionale forma della **beneficenza**, con la costituzione di *Opere Pie ed Enti Morali per la gestione di ospizi, asili per l'infanzia, mutue, ecc.*

Sono opere realizzate da benefattori o dalla generosità della comunità religiosa e civile locale, gestite poi per lo più da religiosi
In quella stagione, con la legge Crispi del 1890, tali opere sono state pubblicizzate dando vita alle **Istituzioni di assistenza e beneficenza (IPAB)**



Resta per lungo tempo l'**approccio caritativo e paternalistico**

Nello Stato fascista poi il processo di statalizzazione si compie, disconoscendo ogni autonomia e pluralismo sociale, con la creazione di più enti nazionali.

Tutto cambia – o avrebbe dovuto cambiare con la costituzione

La Costituzione repubblicana

PRINCIPI FONDANTI L'ORDINAMENTO REPUBBLICANO

- *PRINCIPIO PERSONALISTA COMUNITARIO*
- *PLURALISMO ISTITUZIONALE*
- *SOLIDARIETÀ E SUSSIDIARIETÀ*

Art. 1: L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione

Art. 2: richiamo dei diritti inviolabili dell'uomo *«nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»* e dell' *«adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e Sociale»*

Art. 3: *«È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»*

Art. 4: *«Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società»*

Art. 18: *«libertà di associazione»*

Art. 33: *libertà scuole non statali e parità*

Art. 38: *«l'assistenza privata è libera»*

Art. 41: libertà iniziativa economica non in contrasto con l'utilità sociale

Art. 45: riconoscimento funzione sociale della cooperazione



Con il termine «Repubblica» la costituzione non si riferisce allo Stato ma alla **COMUNITÀ**, che ha al centro le persone, le famiglie, le realtà comunitarie (territoriali, religiose, professionali, associative, ecc.), tutte protagoniste nel contribuire al bene comune

Il volontariato moderno

- Il volontariato moderno ha origine e progredisce con l'affermarsi del Welfare State e quindi con le *grandi riforme dell'assistenza, previdenza e sanità*: siamo negli **anni '70**.
- Gli intensi fenomeni di trasformazione della società, hanno contribuito ad accelerare la dinamica e l'ampliamento dei bisogni sociali cresciuti, non più solo povertà economica ma anche **fragilità, forme di disagio, con bisogni emergenti anche di tipo relazionale, di identità personale, di partecipazione**
- Il campo di intervento privilegiato del volontariato rimane in questo periodo, che si estende dalla metà degli anni '70 all'inizio degli anni '90, quello dei **settori sociale e socio-sanitario**, con un approccio tendenzialmente orientato alla riabilitazione o recupero sociale, di soggetti svantaggiati o segnati da emarginazione

La prima legge sul volontariato

Dobbiamo aspettare gli anni 90, con la **Legge 11 agosto 1991, n. 266** per avere un primo riconoscimento e una prima disciplina del fenomeno del volontariato.

La legge 266/1991 legittima il **volontariato in forma associativa** e lo chiama a **partecipare alla progettazione dello stato sociale in termini di welfare comunitario**

Proprio nello stesso periodo, nel volgere di due anni, il legislatore promulga varie leggi che interessano direttamente o indirettamente il terzo settore: la legge sul **procedimento amministrativi (L. n. 241/90)**; sulle **cooperative sociali (L. n. 381/91)**, che prevede e la legge sulle **autonomie locali** e sulla partecipazione popolare (**L. 142/90**: la stagione degli Statuti comunali)

- 
- La **Legge 266/1991** esordisce con la norma di principio:
*«La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come **espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo**, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni»*
 - Fornisce poi una definizione di **attività di volontariato**, tale dovendo intendersi: *«quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà»*
 - Disciplina le OdV, istituendo il **Registro delle organizzazioni di volontariato a livello regionale**
 - Prevede nel rapporto con la P.A. lo strumento della **Convenzione**, contratti non onerosi con solo rimborso spese per lo svolgimento

- La disciplina delle agevolazioni e benefici fiscali delle OdV si completa poi con il **D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460** sulle **ONLUS**, con il riconoscimento delle Organizzazioni di volontariato quali ONLUS di diritto.

- Con **Legge 7 dicembre 2000, n. 383** sarà adottata la disciplina delle **ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE**

Sono considerate tali le *«le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di **svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati**», e istituendo il relativo registro. Si dispone che:*

*«Le associazioni di promozione sociale per il perseguimento dei fini iststi **avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati istituzionali**».*

«Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati».

Come per le OdV, si prevede all'art. 30 la possibilità di stipulare **convenzioni** per lo svolgimento di attività previste dallo statuto verso terzi

- Si ricorda che anche nelle **cooperative sociali** possono essere previsti *«**soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente**»,* iscritti ad apposita sezione del libro dei socio *«il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci (**art. 2 L. 381//1991**)*

Il riconoscimento della sussidiarietà

➤ SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

D.lgs. 19 giugno 1999 n. 229 mod. D.lgs. 502/1992

- SSN composto anche da enti privati secondo il meccanismo dell'**autorizzazione, accreditamento e accordo contrattuale** (artt. 8bis-8quinquies)
- Si riconosce che «***Le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all'articolo 4, comma 12, alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico- culturale dei servizi alla persona***» (art. 1, comma 18)

➤ SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Legge 8 novembre 2000, n. 328

ART. 1

4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle **organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.**

5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

ART. 5 si riconosce il ruolo del terzo settore «per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà» e si affidano alle Regioni la disciplina delle «**modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi**»

ART. 10 avvio della **depublicizzazione delle IPAB**

ART. 11 si introduce il meccanismo **autorizzazione e dell'accreditamento**

ART. 19 i **Piani di Zona** da adottarsi con accordo di programma a cui partecipano anche gli enti non profit

In attuazione dell'art. 5 della Legge 328/2001:

DPCM 30 marzo 2001

Art. 3: *«Le regioni e i comuni valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi come **espressione organizzata di solidarietà sociale, di auto aiuto e reciprocità** nonché con riferimento ai servizi e alle prestazioni, anche di carattere promozionale, complementari a servizi che richiedono una organizzazione complessa ed altre attività compatibili, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, con la natura e le finalità del volontariato. Gli enti pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato avvalendosi dello strumento della **convenzione** di cui alla legge n. 266/1991.*

Art. 7 si introduce per la prima volta la **coprogettazione** per interventi innovativi e sperimentali



➤ SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE

Legge 10 marzo 2000, n. 62

Si istituisce il Sistema nazionale di istruzione che «è costituito dalle scuole statali e dalle **scuole paritarie** private e degli enti locali», le quali, anche se private, con la parità, svolgono un «servizio pubblico

La riforma costituzionale del 2001

ART. 118 DELLA COSTITUZIONE

sostituito dall' art. 4, comma 1, della *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*.

L'art. 118 riguarda le «**funzioni amministrative**» che devono essere organizzate secondo il ***principio di sussidiarietà***

Verticale:

Comma 1:

«Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza»

Orizzontale:

Comma 4:

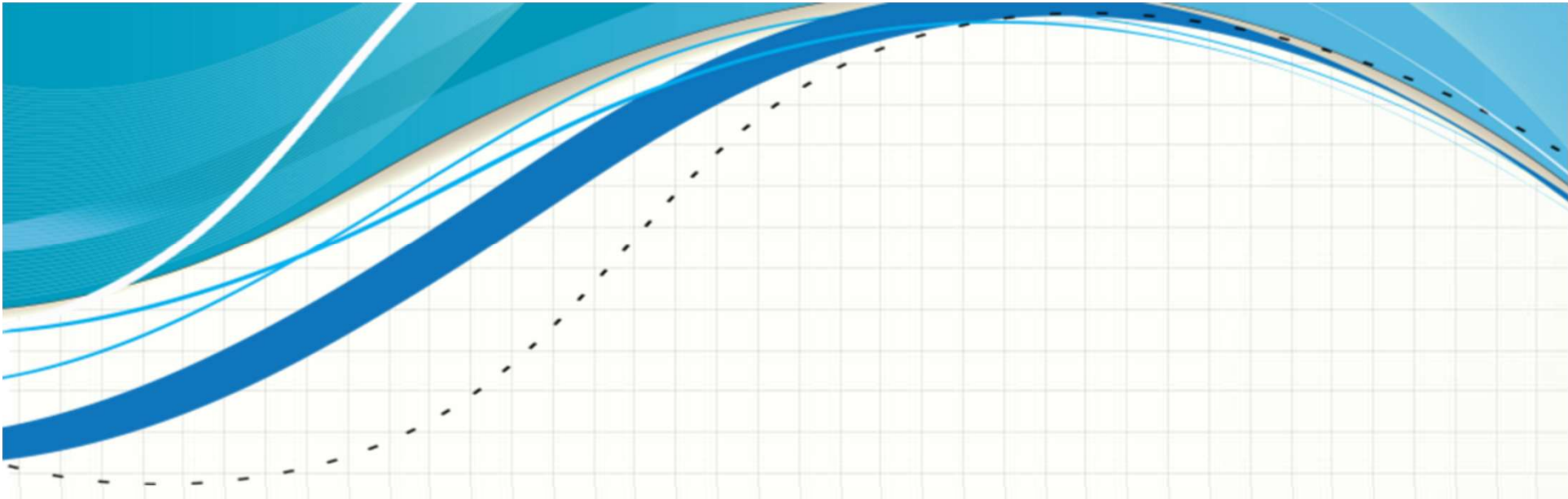
«Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'**autonoma iniziativa** dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di **attività di interesse generale**, sulla base del principio di sussidiarietà».

NON SOLO STATO, NON SOLO MERCATO ...

*«L'art. 118, u.c., Cost. ha voluto superare l'idea per cui solo l'azione del sistema pubblico è intrinsecamente idonea allo svolgimento di attività di interesse generale e si è riconosciuto che tali attività ben possono, invece, essere perseguite anche da una «autonoma iniziativa dei cittadini» che, in linea di continuità con quelle espressioni della **società solidale**, risulta ancora oggi fortemente radicata nel tessuto comunitario del nostro Paese» (Corte Cost. 131/2020)*

...ANCHE TERZO SETTORE

*Si è identificato così un **ambito di organizzazione delle «libertà sociali»** (sentenze n. 185 del 2018 e n. 300 del 2003) non riconducibile **né allo Stato, né al mercato**, ma a quelle **«forme di solidarietà»** che, in quanto espressive di una relazione di reciprocità, devono essere **ricomprese «tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente»** (sentenza n. 309 del 2013)» (Corte cost. 131/2020)*



IL VOLONTARIATO NEL CODICE DEL TERZO SETTORE E SUA ESPRESSIONE ANCHE COME CITTADINANZA ATTIVA

AVV. ALBERTO V. FEDELI

D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117

Codice del Terzo Settore

- Il Codice del Terzo Settore è anzitutto attuazione del principio di sussidiarietà

Art. 1

*Al fine di **sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini** che concorrono, anche in forma associata, a **perseguire il bene comune**, ad **elevare i livelli di cittadinanza attiva**, di **coesione e protezione sociale**, favorendo la **partecipazione**, **l'inclusione** e il **pieno sviluppo della persona**, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2,3,4,9,18 e 118, quarto comma, della Costituzione*

Art. 2

*E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'**attività di volontariato** e della **cultura e pratica del dono** quali espressione di **partecipazione, solidarietà e pluralismo**, ne è promosso lo sviluppo **salvaguardandone la spontaneità ed autonomia**, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali*

➤ Nuova e unitaria categoria di Ente del Terzo Settore

«Sono enti del Terzo settore

- **le organizzazioni di volontariato,**
- **le associazioni di promozione sociale,**
- **gli enti filantropici,**
- **le imprese sociali, incluse le cooperative sociali,**
- **le reti associative,**
- **le società di mutuo soccorso,**
- **le associazioni, riconosciute o non riconosciute,**
- **le fondazioni e**
- **gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti**

a) per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

b) mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale

c) in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi,

d) ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore

➤ Tutte le attività di interesse generale elencate nell'art. 5 C.T.S.

- a) **interventi e servizi sociali**
- b) **interventi e prestazioni sanitarie;**
- c) **prestazioni socio-sanitarie**
- d) **educazione, istruzione e formazione professionale, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;**
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'**ambiente** e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonche' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo
- f) interventi di tutela e valorizzazione del **patrimonio culturale e del paesaggio**
- g) **formazione universitaria e post-universitaria;**
- h) **ricerca scientifica di particolare interesse sociale;**
- i) **organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) **radiodiffusione sonora a carattere comunitario,**
- k) organizzazione e gestione di **attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;**
- l) **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa;
- m) **servizi strumentali ad enti del Terzo settore** resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) **cooperazione allo sviluppo**
- o) attivita' commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del **commercio equo e solidale**
- p) servizi finalizzati **all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro** dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) **alloggio sociale** nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) **accoglienza umanitaria** ed integrazione sociale dei migranti;
- s) **agricoltura sociale**
- t) organizzazione e gestione di **attivita' sportive dilettantistiche;**
- u) **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti** di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della **cultura della legalita'**, della **pace tra i popoli**, della **nonviolenza** e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei **diritti umani, civili, sociali e politici**, nonche' dei **diritti dei consumatori e degli utenti** delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle **pari opportunita'** e delle iniziative di **aiuto reciproco**, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di **adozione internazionale**
- y) **protezione civile**
- z) riqualificazione di **beni pubblici inutilizzati** o di **beni confiscati alla criminalita' organizzata**.

➤ Il volontariato nel codice del terzo settore

Si dà finalmente una definizione di volontario e di attività di volontariato che può essere svolta anche come espressione singola di cittadinanza attiva o nell'ambito di enti anche diversi da OdV

Art. 17, comma 2:

Il volontario è una persona che,

*per sua **libera scelta**,*

*svolge **attività in favore della comunità e del bene comune**, anche per il tramite di un ente del Terzo settore,*

mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità

***per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità** beneficiarie della sua azione,*

a) *in modo **personale, spontaneo e gratuito** (cfr. commi 3-5)*

b) ***senza fini di lucro, neanche indiretti,***

c) ***ed esclusivamente per fini di solidarietà.***



Non si considera più il fenomeno del volontariato solo nell'ambito delle OdV

Art. 17, comma 1:

«Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale»

Multiformità del volontariato

- Volontariato singolo (cittadinanza attiva)
- Volontariato inserito in altri enti
- Volontariato nella cooperazione sociale
- Volontariato nelle associazioni di promozione sociale
- Volontariato nelle OdV

➤ Le organizzazioni di volontariato

Art. 32

Le organizzazioni di volontariato

***sono enti del Terzo settore** costituiti in forma di **associazione**, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato,*

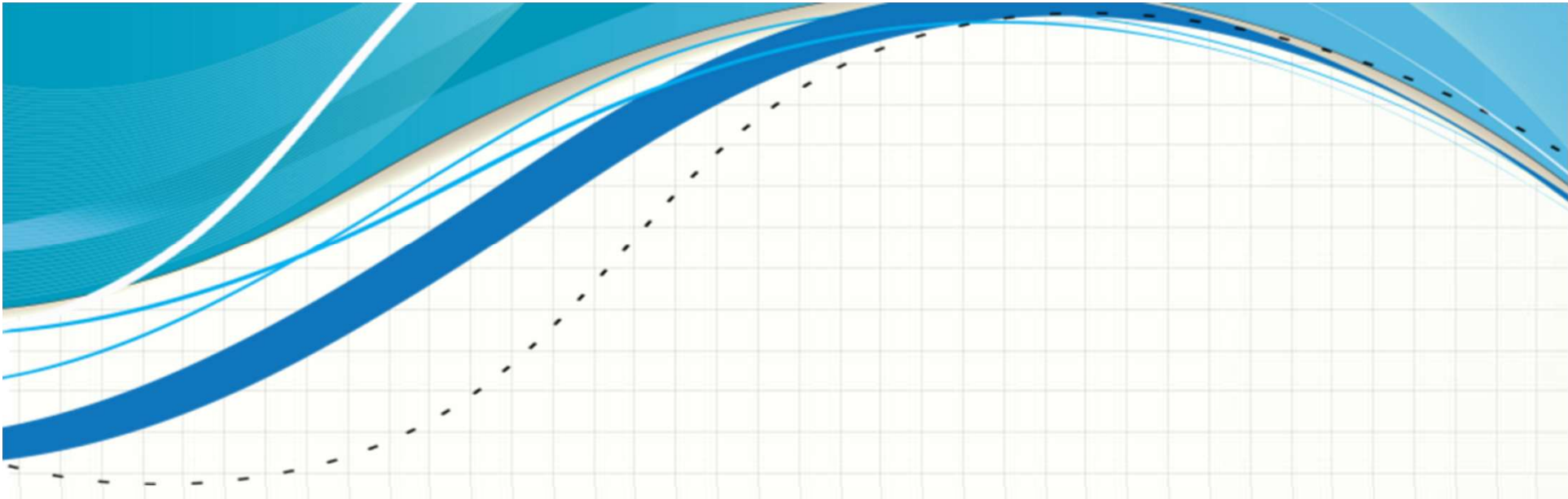
*per lo **svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5**,*

avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati

Consapevolezza di appartenere al terzo settore

Il volontariato appartiene al “terzo settore” e ne condivide lo sviluppo, nel mutato contesto istituzionale che vede il *passaggio verso un nuovo modello di welfare, comunitario e generativo, improntato a una responsabilità sociale diffusa, con un ruolo attivo della comunità e delle sue espressioni, nella progressiva realizzazione del principio di sussidiarietà.*

Il volontariato deve avere sempre più consapevolezza di appartenere al terzo settore, mantenendo però la propria specificità



I RAPPORTI TRA ODV - ETS CON LA P.A.

L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

AVV. ALBERTO V. FEDELI

Codice del Terzo Settore

Titolo VII - DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI

- **Art. 55** - Coinvolgimento degli enti del Terzo settore
Coprogrammazione, coprogettazione, accreditamento
- **Art. 56** - Convenzioni
- **Art. 57** - Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 marzo 2021 n. 72

Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D.lg. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

Art. 55 CTS

In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare,

*le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5,***

*assicurano il **coinvolgimento attivo** degli enti del Terzo settore,*

*attraverso forme di **co-programmazione e coprogettazione e accreditamento,***

*poste in essere nel rispetto dei principi della **legge 7 agosto 1990, n. 241,** nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.*

Corte costituzionale

Sentenza 26 giugno 2020 n. 131

Riconoscendo come l'art. 55 rappresenti «una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost. ha introdotto la nozione di

AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

*«Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell'art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di **un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico**».*

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E CODICE DEL TERZO SETTORE

Si pongono su piani diversi, in rapporto di pari-ordinazione, non più di prevalenza del primo (espressione del diritto eurolunitario di concorrenza) sul secondo (espressione dei principi costituzionali di solidarietà e sussidiarietà)

- **Contratti pubblici**

(appalti e concessione di servizi)

Sono caratterizzati dall'onerosità, dalla sinallagmaticità (prestazione contro corrispettivo), e soggetti ai principi di concorrenza.

- **Rapporti di collaborazione sussidiaria**

(coprogrammazione, coprogettazione, accreditamento, convenzioni)

Si fondano sulla condivisione con la PA, sulla convergenza di obiettivi, sull'aggregazione di risorse, sull'assenza di sinallagmaticità



I **Rapporti di collaborazione sussidiaria** si fondano dunque su:

- Corresponsabilità,
- co-costruzione del progetto,
- reciproca messa a disposizione delle risorse funzionali

Danno vita a un **rapporto di comunione di scopo** la prestazione di una parte non è effettuata per ottenere in cambio quella dell'altra, ma tutte le prestazioni lo sono per conseguire, attraverso lo svolgimento di una successiva attività di varia natura, uno scopo comune alle parti.

La differenza con i contratti pubblici attiene dunque la **causa** negoziale, prima ancora dell'assenza o meno di onerosità



Anche questi rapporti sono retti dai principi del procedimento amministrativo di cui alla

Legge 7 agosto 1990 n. 241,

in particolare ai principi di

- pubblicità, trasparenza e parità di trattamento
- prevenzione dei conflitti di interesse.

Non si applica il Codice dei Contratti pubblici



Alla luce della natura non sinallagmatica dei rapporti di collaborazione sussidiaria le risorse messe a disposizione della PA alle ETS nella coprogettazione e nei rapporti convenzionali sono **contributi e non corrispettivi**.

Non a caso si richiama la **Legge 7 agosto 1990 n. 241** e quindi **l'art. 12**, che disciplina appunto la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere da parte della PA a a persone ed enti pubblici e privati

Dal punto di vista **fiscale** si applica **l'art. 143, comma 3, TUIR**, ai sensi del quale sono esclusi dall'imposizione i contributi corrisposti agli enti non commerciali dalle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o accreditamento (cfr. anche art. 79 CTS)

Art. 6 del Codice dei Contratti Pubblici (Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore)

*In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. **Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.***



L'Art. 6 del Codice dei contratti pubblici non solo fa salvo il Titolo VII del Codice del Terzo Settore, dunque gli artt. 55-57 sulla coprogrammazione, coprogettazione, convenzioni, ma chiarisce che **se si utilizzano tali istituti di amministrazione condivisa non si applica mai il Codice dei Contratti Pubblici**, quindi le norme sulle gare pubbliche di appalto, concessione, ecc.

Anzi, la prima parte dell'art. 6, consente alle stazioni appaltanti di **ampliare le ipotesi di utilizzo degli istituti dell'Amministrazione condivisa** alle condizioni ivi previste: in caso di attività di spiccata valenza sociale, perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato.

CO-PROGRAMMAZIONE

È finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente,

- dei bisogni da soddisfare,*
- degli interventi a tal fine necessari,*
- delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili*

(art. 55, comma 2)



Gli ETS possono partecipare - e hanno diritto di chiederlo - alla programmazione regionale o territoriale dei servizi che attengono all'attività di interesse generale svolta: sanitaria, sociosanitaria, socioassistenziale, socioeducativa, di istruzione (scuole paritarie), ecc.

non è semplice consultazione ma a un lavoro di lettura condivisa del bisogno e di programmazione delle risposte, che l'ente pubblico è tenuto a tenere in considerazione

È riconosciuto così un ruolo «politico» agli Enti del Terzo Settore, ossia di soggetto che partecipa alla funzione programmatica degli enti pubblici.

I Piani di Zona, i Piani sanitari e sociosanitari regionali, la programmazione distrettuale (Piani di sviluppo del Polo Territoriale) specie nell'attuazione della nuova assistenza e medicina territoriale (meglio di comunità), devono vedere presenti gli Enti del Terzo Settore come coprogrammatori

E' un'istruttoria partecipata e condivisa

Gli ETS, in quanto rappresentativi della “società solidale”, del resto, spesso costituiscono sul territorio una **rete capillare di vicinanza e solidarietà**, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno” (C.Cost. 131/2020)

Le **modalità** possono essere:

a) Istituzionale

possono e devono prevedersi tavoli di programmazione condivisa a ogni livello (regionale, di ambito territoriale e di distretto sanitario e sociosanitario). Questa è la forma ordinaria, si può dire istituzionale, in cui si può esplicitare la coprogrammazione degli ETS, compresi gli ETS erogatori di servizi.

Distinti ma legittimati dalla norma sono i diversi **Tavoli di lavoro e di partecipazione**, esperienza collaudata della pianificazione di Zona per i servizi socioassistenziali.

Anche in ambito sanitario e sociosanitario si possono prevedere forme istituzionali e permanenti di coprogrammazione di settore

b) Su singoli ambiti ai sensi del DM 72/2021

È la coprogrammazione che può esplicitarsi su singoli ambiti tematici o servizi, attivabile anche a iniziativa degli ETS stessi.

Le procedure sono quelle del DM 72/2021

CO-PROGETTAZIONE

*finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di **specifici progetti di servizio** o di **intervento** finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.*

(art. 55, comma 3, CTS)



È strumento ordinario di esercizio dell'azione amministrativa, non più limitato ad interventi innovativi e sperimentali, attraverso il quale si realizzano forme di collaborazione pubblico/privato

Riguarda anche “**servizi**” e il CTS generalizza la coprogettazione oltre il settore dei servizi sociali, ora anche per tutte le attività ex art. 5 CTS

L'attivazione della coprogettazione dovrebbe essere la **conseguenza della coprogrammazione**, quale suo esito naturale



La Corte costituzionale, qualificando l'istituto della co-progettazione, l'ha definita come modello che *«non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla **convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private** per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico»* (sentenza n. 131 del 2020).

CONVENZIONI CON APS E ODV

Art. 56

1. *Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di **attività o servizi sociali** di interesse generale, **se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.***

2. *Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente **il rimborso** alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle **spese effettivamente sostenute e documentate***

3. *L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante **procedure comparative riservate** alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.*

- *3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*
- *4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuit  le attivita' oggetto della convenzione, nonche' il rispetto dei diritti e della dignita' degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalita' dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attivita' convenzionate, le modalita' di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalita' di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualita', la verifica dei reciproci adempimenti nonche' **le modalita' di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettivita' delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attivita' oggetto della convenzione.***

- **Limitazione soggettiva:**

solo Organizzazioni di Volontariato (OdV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS)

si tratta di enti che si avvalgono prevalentemente dell'attività dei propri associati-volontari ed esprimono quindi hanno una connotazione di tipo solidaristico più marcata rispetto agli altri enti del Terzo settore (cfr. TAR Lazio, sez. III-bis, 8 novembre 2018, n. 10809)

- **Limitazione oggettiva:**

solo attività e servizi sociali di interesse generale



Obbligo di verifica che il ricorso alla convenzione ex art. 56 sia **“più favorevole rispetto al ricorso al mercato”**

Non si tratti di una mera valutazione economica di riduzione dei costi gravanti sulle PP.AA. bensì che si richieda di **verificare l'effettiva capacità delle convenzioni di conseguire quegli obiettivi di solidarietà, accessibilità e universalità** che la giurisprudenza europea ha evidenziato come fondamento della disciplina.

Pertanto, occorre “leggere” la prescrizione del «maggior favore rispetto al mercato» come formula sintetica che compendia una valutazione complessiva svolta dalla P.A. sugli effetti del ricorso ad una convenzione, in luogo dell'applicazione della disciplina di diritto comune per l'affidamento dei servizi sociali (in tal senso, TAR Puglia – Lecce, sez. II, n. 2049/2019, che valorizza il profilo motivazionale).

CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO E DI EMERGENZA

Art. 57 CTS

1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato,

*iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'**affidamento diretto** garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalita' sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarieta', in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonche' nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.*

2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 56 (1).



È una *species* del *genus* di convenzioni ex art. 56 CTS
“in via prioritaria”: presunzione di maggior favore
rispetto al mercato. Lo stesso legislatore compie il
bilanciamento tra esigenze solidaristiche ed
economiche-concorrenziali

- **Limitazione soggettiva:**

OdV con 6 mesi di iscrizione al RUNTS aderenti a una
rete associativa e accreditate al servizio in base alla
normativa regionale in materia

- **Limitazione oggettiva:**

solo il trasporto sanitario di emergenza e urgenza non
altri tipi di trasporti sanitari



Si codifica la giurisprudenza europea (sentenze Costa e Spezzino) e trova fondamento nel considerando 28 della Direttiva appalti

L'art. 57 rende evidente che **non sussiste, nell'ordinamento, alcuna «obbligatorietà della gara per l'affidamento dei servizi in questione**, ma al contrario deve ritenersi oramai codificato il principio dell'affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato dei servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza» (TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 12 gennaio 2018, n, 32).



La Pubblica amministrazione è libera di scegliere le forme di rapporto con la PA

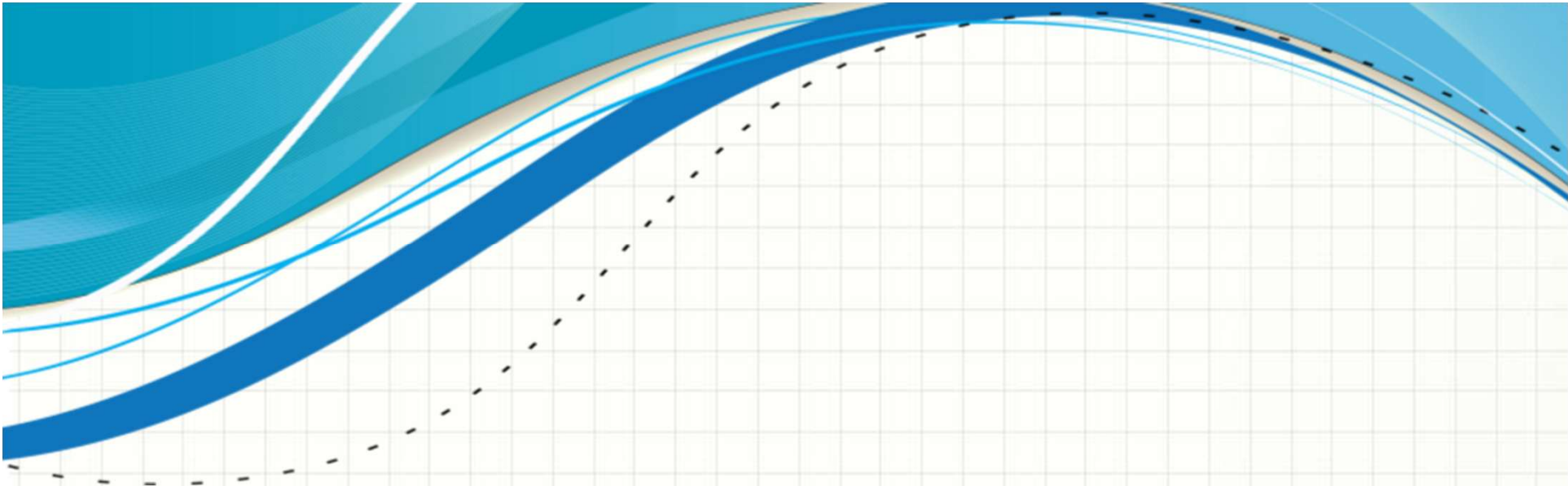
- La coprogettazione dovrebbe essere la forma ordinaria
- Per le OdV è utilizzabile anche lo strumento della convenzione, ad esse riservate, ove si deve svolgere un servizio
- Residuale è l'affidamento in appalto comunque tenendo conto della normativa specifica per gli appalti di servizi

FORME DI PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 L. 241/1990 SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

La norma prevede la possibilità per **qualsiasi privato** (dunque anche a enti non ancora ETS o che non lo diverranno) di partecipare a procedimenti amministrativi giungendo ad accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo, che può riguardare anche il sostegno ad attività di interesse generale o alla valorizzazione e sostegno di progettualità di associazioni o enti comunque non commerciali anche se senza qualifica di ETS.

Tale norma legittima anche convenzioni in esito al riconoscimento di contributi o vantaggi, effettuato in base a **regolamenti comunali che, ai sensi dell'art. 12 L. 241/1990**, predeterminano criteri e requisiti per la concessione di contributi, nel rispetto di principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento

Tra queste forme di partecipazione sono ormai diffusi i **PATTI DI COLLABORAZIONE** e i **REGOLAMENTI COMUNALI SULLA GESTIONE DEI BENI PUBBLICI**



L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA IN AMBITO SANITARIO, SOCIOSANITARIO E SOCIALE

AVV. ALBERTO V. FEDELI

In **AMBITO SOCIALE**, coprogrammazione (specie per i Piani di Zona) e co-progettazione sono da tempo utilizzati. L'esperienza di coprogettazione di lebbio è tra le più radicate e conosciute.

Con più difficoltà si utilizzano nel **SETTORE SOCIOSANITARIO E SANITARIO**.

Ma è percorso necessitato nell'attuale passaggio verso l'assistenza territoriale (**DM 77/2020**), anche alla luce delle riforme sulla popolazione anziana (**legge 23/03/2023 n. 33 e D.lgs. 15/03/2024 n. 29**), che richiede la realizzazione di reti di servizi di comunità richiamando la coprogettazione, e sulla disabilità, dove il terzo settore è coinvolto nella definizione del progetto di vita (**Legge 22 dicembre 2021 n. 227 e D.lgs. 3/05/2024 n. 62**)

In particolare, occorre dar vita a quel modello di "Amministrazione condivisa" (C. cost. 131/2020) anche nel settore sociosanitario, ossia **un modello di integrazione e sussidiarietà tra Sistema pubblico, Terzo Settore gestore di servizi e volontariato da far evolvere nella coprogrammazione e coprogettazione, finalizzata alla realizzazione di reti integrate di servizi sociosanitari territoriali.**

La **coprogettazione** con gli ETS diviene **la forma maggiormente idonea alla realizzazione di quella rete integrata e a filiera** che è l'obiettivo e, insieme, la forma della nuova assistenza territoriale, con l'integrazione di interventi e servizi sanitari, sociosanitari e sociali. Ma anche per passare a una logica solo prestazionale a una logica che mette **al centro la cura e le relazioni**

La nuova assistenza territoriale non può essere lasciata alle sole logiche del mercato sanitario e sociosanitario nella concorrenza tra enti erogatori accreditati, ma richiede che i servizi siano conseguenti a un'attività di programmazione e integrazione operata dal pubblico secondo il modello dell'Amministrazione condivisa con il terzo settore e il volontariato.



Un ruolo rilevante hanno poi le **associazioni di volontariato in ambito sanitario** affiancando gli operatori sanitari nella relazione con il malato.

Si pensi in particolare alle *cure palliative*, ove il ruolo attivo e strutturato degli ETS è previsto la *Legge 15 marzo 2010, n. 3* e dall'*Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 9 luglio 2020*, la quale definisce il volontario come persona che opera all'interno delle reti ponendo al centro del suo operato il malato inserito nel suo contesto socio-famigliare, lo accompagna nel percorso di malattia anche in fase terminale e lo sostiene con interventi coordinati e integrati con l'equipe curante finalizzati ad alleviare il dolore psicologico, sviluppando un'efficace relazione di aiuto con il malato stesso e la sua famiglia.

La normativa nazionale e regionale ha stabilito che la documentata collaborazione delle

ODV con le strutture del SSN costituisce criterio indispensabile per l'accreditamento delle unità d'offerta.

LEGGE REGIONALE N. 33/2009

come modificata dalla L.r. 22/2021

► Art. 2, comma 1, L.R. n. 33/2009

“la programmazione, la gestione e l’organizzazione del SSR ...si conformano ai seguenti principi:

h) sussidiarietà orizzontale per garantire pari accessibilità dei cittadini a tutti i soggetti erogatori di diritto pubblico e di diritto privato, inclusi gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) nell’ambito della programmazione regionale, in modo da garantire parità di diritti e di doveri di tutti i soggetti che concorrono alla realizzazione della rete dell’offerta;

k) promozione delle forme di integrazione operativa e gestionale tra i soggetti erogatori dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali del SSL e attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale nell’individuazione delle soluzioni gestionali dei servizi a livello territoriale;

n nonies) valorizzazione degli enti del terzo settore, di cui al d.lgs. 117/2017 quali espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo e riconoscimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da essi perseguite, **riconoscendone il supporto e il coinvolgimento attivo nella programmazione e nella realizzazione del SSL;**

► **l'art. 7, comma 3, della L.r. n. 33/2009**

“le ASST garantiscono e valorizzano il pluralismo socioeconomico, riconoscendo il ruolodegli enti del terzo settore, quali componenti essenziali per lo sviluppo e la coesione territoriale e assicurano un pieno coinvolgimento degli stessi nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni”

► **Art. 7, comma 17 ter, della L.r. n. 33/2009.**

«La ASST, con periodicità triennale, tramite la direzione sociosanitaria e i direttori di distretto, sentita la conferenza dei sindaci che esprime parere obbligatorio, e attuando idonee procedure di consultazione delle associazioni di volontariato, di altri soggetti del terzo settore e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative presenti nel territorio, predispone il piano di sviluppo del polo territoriale (PPT) con specifica e analitica declinazione e dettaglio su base distrettuale. Il PPT definisce la domanda di salute territoriale, la programmazione e progettazione dei servizi erogativi, assicurando l'integrazione delle funzioni e delle prestazioni sociali con quelle sanitarie e sociosanitarie distrettuali»

► **Art. 8, comma 3bis, della L.R. n. 33/2009**

«Sono promosse forme di stabile coinvolgimento da parte della Regione, delle ATS e delle ASST, di soggetti erogatori sanitari e sociosanitari, anche aventi la qualifica di enti del terzo settore per la programmazione e realizzazione degli obiettivi del SSL”

DGR 25 MARZO 2024 N. XII/2089

Linee di indirizzo per i Piani di sviluppo del Polo Territoriale delle ASST

Coinvolgimento terzo settore

*«Particolare attenzione va dedicata al coinvolgimento del terzo settore, sia nella **parte programmatica** che in **quella attuativa del PPT.***

È necessario intraprendere una nuova modalità di raccordo con il territorio, dando corpo agli istituti introdotti dalla Riforma del Terzo settore (D.Lgs 117/2017 - art 55) come meglio definiti dalle Linee Guida approvate con DM 72/2021, prevedendo modalità e percorsi atti a sviluppare azioni di coprogrammazione e co-progettazione con gli ETS.

Il terzo settore, infatti, come ben rappresentato nel principio di sussidiarietà orizzontale, costituisce una risorsa importante nella creazione delle reti di supporto che intervengono in presenza di fragilità sanitarie, sociali e socioeconomiche.

Tale azione deve essere considerata e valorizzata nell'ambito della programmazione e progettazione della risposta in termini di LEA alla domanda di salute del distretto, in una logica anche di integrazione con i LEPS di ambito sociale»

Piano sociosanitario regionale 2024-2028

Programmazione integrata:

Occorre armonizzare la programmazione dei Piani di Zona (PDZ) con i nuovi Piani di Sviluppo del Polo Territoriale (PPT), anche attraverso la co-programmazione e co progettazione col Terzo Settore

Luoghi istituzionali di coinvolgimento (DGR n. 7758 del 28/12/2022, all. 16)

1. Cabine di regia integrate

2. Organismi consultivi distrettuali

1. CABINE DI REGIA DI ATS E ASST

«luogo istituzionale” deputato a supportare l’impegno di ATS, ASST e Ambiti territoriali nel potenziamento dell’integrazione sociosanitaria e a garantire la programmazione, il governo, il monitoraggio e la verifica degli interventi sociosanitari e sociali erogati»

La Cabina di regia integrata di ASST svolge funzioni di «coprogrammazione» riguardo a:

*Definizione delle modalità di accesso e presa in carico, in particolare per persone in condizione di cronicità e di fragilità.

* Definizione delle modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali territoriali e domiciliari in base a livelli di intensità di cura in una logica di sistema integrazione delle funzioni e delle risorse.

* Programmazione per la realizzazione a livello distrettuale della rete di offerta territoriale con particolare riferimento ai servizi da erogare a seguito della valutazione dei bisogni dell’utenza.

*Programmazione a livello distrettuale dei livelli di servizio da garantire, alle decisioni in materia di logistica, accesso, offerta di servizio.

***Stesura del Piano di sviluppo del Polo Territoriale (PPT), ai sensi della L.R 22/2021 art 7 cm 17 ter, nonché il suo monitoraggio annuale.**

Composizione Cabina di Regia:

la cabina di regia può assumere una **composizione “variabile”** in funzione della natura delle tematiche poste all'ordine del giorno

Figure comunque da prevedersi:

- Direttore Sociosanitario della ASST con funzioni di coordinamento;
- Direttori di Distretto;
- Responsabili che, per materia, il Direttore Sociosanitario ritiene opportuno individuare;
- Rappresentanti dei gestori delle Unità d'Offerta/servizi interessati alle tematiche oggetto della Cabina di Regia;
- Coordinatori/responsabili Uffici di Piano.

Gli Enti del Terzo settore, in particolare se gestori di Unità di offerta, devono essere coinvolti, senz'altro nella definizione del PTT

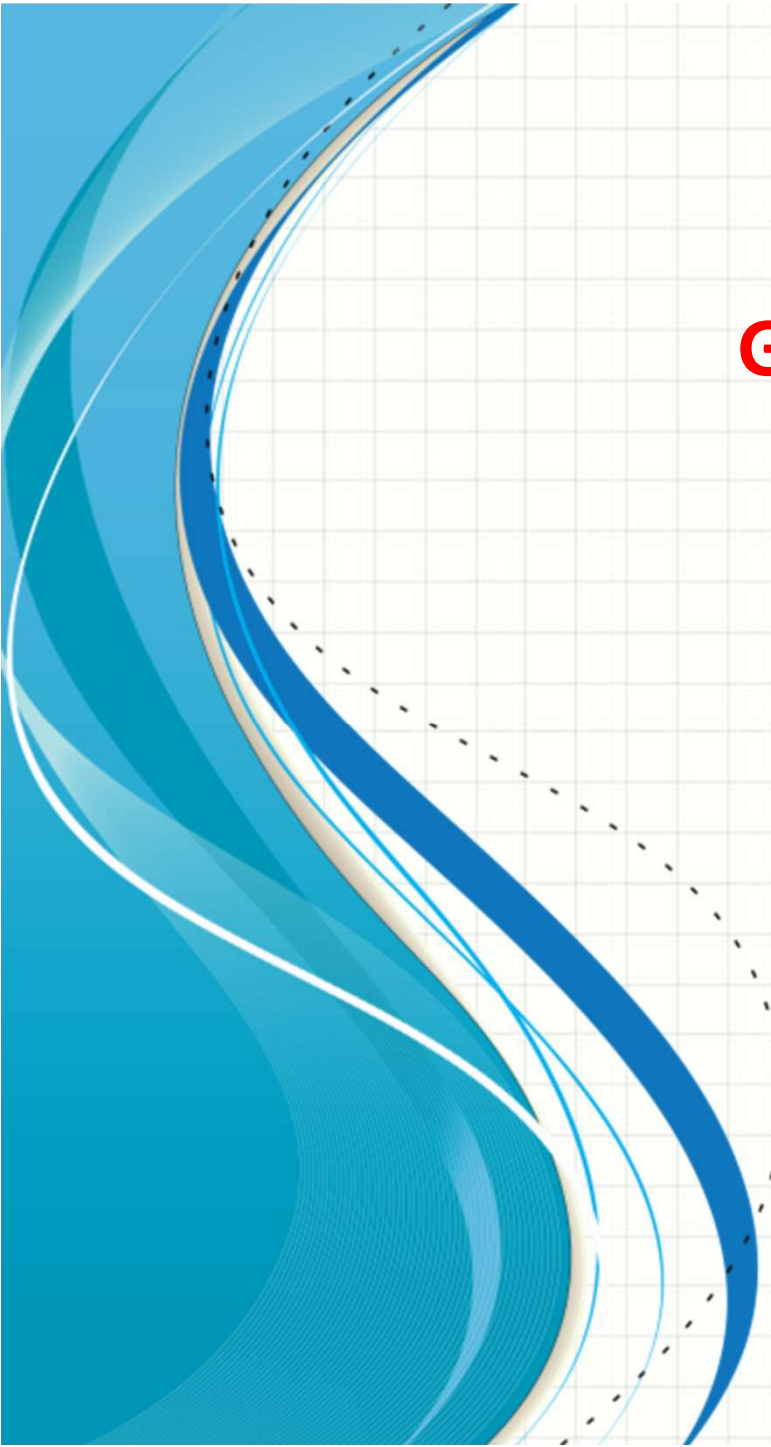
2. ORGANISMI CONSULTIVI DISTRETTUALI (DGR n. 6760 del 25.07.2022)

Non sono propriamente luoghi della coprogrammazione ma della consultazione anche se attivati nella predisposizione del PPT

Si prevede la presenza di

- direttori del Distretto
- referenti dei Coordinamenti Reti Territoriali/AFT;
- referenti degli ambiti sociali/uffici di piano;
- rappresentanti delle associazioni;
- referenti ASST (gestione operativa - next generation EU, Direzione medica di presidio ospedaliero, DAPSS, ecc).

Sono coinvolti di fatto solo le associazioni di volontariato



GRAZIE DELL'ATTENZIONE

AVV. ALBERTO V. FEDELI



Studio Legale Fedeli, Macchi & Partners

Fondato dall'avv. Bassano Baroni

Via Vincenzo Monti n. 56 – 20123 Milano

Tel. 02 86460223– 334 6757157

albertofedeli@fmlex.it